

### *Sull'amministrazione separata*

Qualora, con riguardo a beni di uso civico appartenenti a frazione di un comune, venga costituita un'amministrazione separata, affidata ad apposito comitato, ai sensi dell'art. 11, lett. a), l. 16 giugno 1927, n. 1766, il presidente di detto comitato ha la rappresentanza, pure processuale, dell'amministrazione medesima; tale principio opera anche nell'ambito della provincia di Bolzano, in base alla l. prov. 12 giugno 1980, n. 16 (e poi della l. prov. 23 dicembre 1987, n. 34); peraltro, al fine della valida costituzione del rapporto processuale (e quindi della ammissibilità della domanda, ove l'amministrazione separata sia attrice), occorre che la delibera a stare in giudizio, resa da detto comitato, sia approvata dalla giunta provinciale (art. 8, cit. l. n. 16 del 1980), indipendentemente dal fatto che si profili un conflitto di interessi, per essere la provincia parte in causa (circostanza rilevante ai diversi fini dell'eventuale ricorso al Tar, a norma dell'art. 7, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, contro il rifiuto dell'approvazione). Cass., 06-12-1989, n. 5405, in Rep. Fo. It., "usi civici" n.